

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 296 “Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), 30 dicembre 2014, n. 36 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017), 3 ottobre 2018, n. 39 (Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 -1° provvedimento)”.

NUOVA TITOLAZIONE: DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 2010, N. 11 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA”, 30 DICEMBRE 2014, N. 36 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 2015/2017 DELLA REGIONE. LEGGE FINANZIARIA 2015”, 3 OTTOBRE 2018, N. 39 “VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 - 1° PROVVEDIMENTO” E 28 DICEMBRE 2018, N. 51 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2019/2021 DELLA REGIONE MARCHE (LEGGE DI STABILITÀ 2019)”.

Art. 1

(Modifica della l.r. 11/2010)

Il comma 1 modifica il criterio dei rimborsi per le spese di carburante, previsti dal comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2010, riducendo la quota di rimborso da un quinto ad un sesto, in analogia con il limite previsto per i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale. La disposizione comporta un risparmio di spesa.

Il comma 2 interviene sostituendo il comma 3 bis dell’articolo 1 della l.r. 11/2010. La norma vigente attualmente fissa un tetto massimo per l’importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti dei comitati e delle commissioni ricompresi nella Tabella b della l.r. 20/1984. La stessa legge regionale prevede al comma 3 bis, che viene sostituito con questa legge, che tale disposizione relativa ai gettoni di presenza non si applica alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale. La modifica introdotta con questa legge, aggiunge anche le commissioni esaminatrici dei concorsi per l’accesso all’impiego regionale chiarendo in tal modo gli ambiti di applicazione della l.r. 11/2010, esplicitando che il compenso anche per tali commissioni non è determinato mediante gettone di presenza. I compensi saranno corrisposti nella misura definita dalla Giunta con propria deliberazione, sulla base dello schema previsto per le amministrazioni dello Stato con D.P.C.M. 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche). Infatti si potrà evitare ogni ambiguità interpretativa ed assegnare alla Giunta regionale la competenza per la definizione di “modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti in attuazione della legge regionale 20/2001, articolo 36.

Invarianza: Dalle disposizioni introdotte non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La copertura finanziaria è già garantita nel bilancio di previsione 2019/2021 dal capitolo 2010110015 che presenta le seguenti disponibilità: € 6.000 nel 2019; € 6.000 nel 2020; € 6.000 nel 2021.

Di seguito si riporta un calcolo ottenuto prendendo in considerazione gli importi che si intende prevedere come compenso, che saranno oggetto di apposita deliberazione di Giunta e ipotizzando un concorso per titoli ed esami con più di 200 candidati, di categoria C/D. La stima degli effetti finanziari della modifica introdotta viene fatta sulla base dei compensi espressi in euro approvati con DGR n. 1703/2018 come dalle tabelle seguenti.

Compenso base – parte fissa

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	80,00	100,00	120,00
Categ. C-D	160,00	200,00	240,00
Dirigenti	200,00	250,00	300,00

Sono inoltre previsti i seguenti compensi per ciascuna prova valutata, a seconda che il concorso sia solo per esami o per titoli ed esami.

Concorsi per soli esami

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	0,28	0,35	0,42
Categ. C - D	0,32	0,40	0,48
Dirigenti	0,40	0,50	0,60

Concorsi per titoli ed esami

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	0,34	0,42	0,50
Categ. C-D	0,38	0,48	0,58
Dirigenti	0,48	0,60	0,72

Per i membri aggregati esperti in determinate materie è previsto un compenso ridotto della metà rispetto a quello base indicato sopra. Compete inoltre il compenso per ciascun candidato esaminato, secondo la tabella dei concorsi per soli esami. Come limiti massimi, si prevedono gli importi seguenti:

Compenso massimo complessivo

	Segretario	Commissario	Presidente
Categ. B3	800,00	1.000,00	1.200,00
Categ. C - D	1.600,00	2.000,00	2.400,00
Dirigenti	2.000,00	2.500,00	3.000,00

Per i componenti interni delle commissioni di concorso (sia dirigenti, sia personale del comparto), non si prevede alcun compenso, quando l'attività sia svolta in orario di servizio, perché si tratta di un'attività che rientra nell'ordinario contenuto del rapporto di impiego. Fatta eccezione per il personale dirigenziale, compete il compenso per lavoro straordinario quando l'attività sia svolta fuori dell'orario di servizio.

Il costo di un concorso per titoli ed esami da C-D con 200 candidati ciascuno è dunque il seguente:

Segretario		Commiss. 1	Presidente	Commiss. 2	2 membri aggiunti	totale a concorso
Parte fissa	160,00	200,00	240,00	200,00	200,00	1.000,00
Parte variabile in relazione al n. delle prove valutate	230,40	288,00	345,60	288,00	80,00	1.232,00
Totale a concorso						2.232,00

I massimi risultano ampiamente rispettati.

Ipotizzando una media di 10 sedute per ciascun concorso, con il sistema del gettone di presenza attualmente utilizzato, si spenderebbero 30 euro * 4 * 10 = 1200 euro ai quali va sommata la spesa per i commissari aggiunti.

Va considerato che dalla spesa "totale a concorso" risultante dalla tabella precedente, pari a euro 2.232,00, andrebbero escluse le somme dovute al segretario e ad almeno uno dei commissari e/o dello stesso presidente. Infatti tali soggetti di solito sono dipendenti dell'ente, a costo zero, salvo l'eventuale spettanza del compenso per gli straordinari. Risulta, pertanto, una spesa prevedibile di soli € 768,00 sicuramente inferiore al calcolo precedente.

La modifica consente di reperire commissari esperti esterni, quando necessario, remunerandoli adeguatamente.

I commi 3 e 4 apportano modifiche di coordinamento legislativo prive di effetti finanziari.

Il comma 5 esclude la corresponsione di compensi per i dipendenti regionali che fanno parte delle commissioni di concorso per l'accesso all'impiego regionale.

Il comma 6 introduce un nuovo articolo 6 bis nella l.r. 11/2010, al fine di favorire la possibilità di svolgimento di concorsi unici nella Regione e nei suoi enti dipendenti.

Lo svolgimento di concorsi in forma centralizzata viene riconosciuto come lo strumento per consentire adeguata partecipazione, garantire economicità dell'azione amministrativa e assicurare omogeneità nei criteri di selezione e valutazione.

Tale disposizione recepisce un'istanza di centralizzazione, che è stata introdotta nell'ordinamento nazionale, con gli articoli 11 e 17 della legge 124/2015 contenenti la previsione della possibilità di svolgere concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, sia per il personale dirigenziale, sia per quello del comparto.

In attuazione dell'articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.lgs. 75/2017, di attuazione della citata legge delega recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato in data 24/04/2018 la direttiva n. 3 del 2018, Linee guida sulle procedure concorsuali.

Tale atto dedica un apposito paragrafo ai concorsi totalmente o parzialmente "unici", e chiarisce che per le amministrazioni centrali l'aggregazione è stata resa obbligatoria dal d.lgs. 75/2017, mentre per le restanti amministrazioni la stessa è prevista in termini di facoltà, con la possibilità inoltre di avvalersi del supporto del Dipartimento della Funzione pubblica.

In tale logica questa disposizione che era, con una formulazione parzialmente coincidente, già contenuta nell'articolo 8 della legge regionale 36/2014, specifica che l'aggregazione delle procedure concorsuali può avvenire a condizione che ci sia omogeneità di categorie e di profili professionali e che siano state espletate in tutti gli enti coinvolti le procedure preliminari previste dalla legge per l'attivazione dei concorsi, di fatto riformulando in accordo con le norme statali, l'articolo 8, comma 1, della l.r. 11/2010 che non tiene conto del complesso iter procedurale da espletare preliminarmente all'indizione di un concorso.

Art. 1 bis
(Modifica della l.r. 51/2018)

La modifica riguarda la Tabella C, approvata con la l.r. 51/2018, e risponde all'esigenza di rimodulare le autorizzazioni per l'anno 2019, in favore di nuove attività relative alla struttura della Giunta regionale competente in materia di turismo, individuando la copertura a carico di un intervento già autorizzato in sede di legge di stabilità 2019:

Comma 1: riduce l'autorizzazione di spesa della voce indicata, approvata con la legge di stabilità 2019, di euro 132. 300,00. Tale somma viene rimodulata negli interventi indicati al comma 2.

Comma 2: si tratta di una variazione compensativa che non produce maggiori spese né modifiche nello stanziamento della Missione 7 – programma 01 come di seguito specificato:

SPESA PREVISTA DALL'ARTICOLO							DISPONIBILITA' ALLA DATA DI APPROVAZIONE						
MIS- SIONE	PROG	CAPI- TOLO		COMPE- TENZA 2019	COMPE- TENZA 2020	COMPE- TENZA 2021	MIS- SIONE	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPE- TENZA 2019	COMPETENZA 2020	spesa ob- bligatoria
07	01		PER ATTIVITA' PROMOZIONALE "MARCA FER- MANA"	18.300,00			7	01	2070110172	SPESE PER ATTI- VITA' DI PROMO- ZIONE E MARKETING SUI MERCATI TU- RISTICI ESTERI - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c - FONDI REGIO- NALI - SPESA CORRENTE - CNI/2018	150.000,00		NO
07	01		PER CONTRI- BUTO A TERRE DEL MONTEFEL- TRO	20.000,00									
07	01		PER CONTRI- BUTO ALLA PRO LOCO DI POLVE- RIGI PER FESTA DELLA BIRRA	6.000,00									
07	01		PER CONTRI- BUTO ALLA AS- SOCIAZIONE LA MACINA PER MONSANO FOLK FESTIVAL	15.000,00									
07	01		PER CONTRI- BUTO AL CO- MUNE DI FRAN- CAVILLA D'ETE PER EVENTI ESTIVI	15.000,00									

07	01	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA PODEROSA BASKET PER PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DI EVENTI SPORTIVI	30.000,00							
07	01	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO PER ATTIVITA' DI INCOMING	6.000,00							
07	01	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OSIMO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO NELLA VALLATA DEL MUSONE	10.000,00							
07	01	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI FIASTRA PER EVENTO "FIASTRA FANTASY"	4.000,00							
07	01	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE OVERFLOW ASSOCIATI DI MONTEGRANARO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FERMANO DOC(S)	8.000,00							
		Totale	132.300,00						Totale	150.000,00

A carico dello stanziamento iniziale pari ad euro 750.000,00, che viene ridotto per euro 132.300,00 con questa modifica, sono programmati impegni per euro 600.000,00. Pertanto è possibile ridurre la precedente autorizzazione di spesa e rimodulare parte delle disponibilità residue, che ammontano ad euro 150.000,00, per ulteriori interventi urgenti il cui importo complessivo è pari ad euro 132.300,00, senza compromettere l'efficacia della programmazione di settore già effettuata.

Art. 2
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge.

Art. 3
(Abrogazioni)

Comma 1: la disposizione abroga l'articolo 8 della legge regionale 36/2014 (Finanziaria 2015), sopra citata.

Tale articolo era stato predisposto allo scopo di limitare la spesa per concorsi, promuovendo l'aggregazione delle procedure di reclutamento del personale sia per la Regione e i suoi enti dipendenti e società partecipate, sia per i Comuni e gli enti da essi derivati o partecipati.

Come già esposto, l'ordinamento nazionale ha recepito tale istanza di centralizzazione, già a partire dalla legge Madia del 2015. L'abrogazione che si propone è dettata dunque non da motivi legati allo spirito della legge, quanto più da esigenze di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento regionale.

Con l'abrogazione, si resta pertanto nel solco di quanto auspicato dalla legge Madia in termini di aggregazione delle procedure concorsuali, lasciando in capo a ogni ente dipendente dalla Regione lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla definizione delle professionalità da acquisire per profilo e categoria, e mirando a dettare con delibera di Giunta, atto più snello e flessibile di un regolamento, le modalità di espletamento del procedimento selettivo, di costituzione delle commissioni e di definizione dei compensi dei relativi componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 36 della l.r. 20/2001.

Comma 2: la disposizione provvede all'abrogazione dell'articolo 5 della l.r. 39/2018 ((Variazione generale al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 1° provvedimento), che stabilisce l'aumento della componente stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale regionale al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle Province trasferte in Regione, ai sensi del comma 800 dell'articolo 1 della legge 205/2017, secondo cui, dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014 (ovvero il mantenimento, per i dipendenti delle Province trasferiti in Regione, della posizione giuridica ed economica di provenienza e la corrispondente istituzione di distinti fondi per il salario accessorio all'interno dei fondi delle risorse decentrate). Tale armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito è subordinata dal citato comma 800 al rispetto dei parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del d.lgs. 75/2017, che ne demanda l'individuazione a un DPCM.

Poiché il citato DPCM è stato pubblicato in data 8 marzo 2019, essendo stato colmato il vuoto di disciplina, le disposizioni contenute nell'articolo 5 della l.r. 39/2018 non sono più necessarie.

Invarianza: la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La disposizione non impatta con l'ordinamento dell'Unione europea.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La disposizione interviene sostituendo il comma 3 bis dell'articolo 1 della l.r. 11/2010. La norma vigente attualmente fissa un tetto massimo per l'importo dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti dei comitati e delle commissioni ricompresi nella Tabella b della l.r. 20/1984. La stessa legge regionale prevede al comma 3 bis, che viene sostituito con questa legge, che tale disposizione relativa ai gettoni di presenza non si applica alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale. La modifica introdotta con questa legge, aggiunge anche le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego regionale chiarendo in tal modo gli ambiti di applicazione della l.r. 11/2010 ed esplicitando che il compenso anche per tali commissioni non è determinato mediante gettone di presenza. I compensi saranno corrisposti nella misura definita dalla Giunta con propria deliberazione, sulla base dello schema previsto per le amministrazioni dello Stato con D.P.C.M. 23 marzo 1995 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche).</p> <p>L'articolo 1 della proposta introduce inoltre un nuovo articolo 6 bis, al fine di favorire la possibilità di svolgimento di concorsi unici nella Regione e nei suoi enti dipendenti. Lo svolgimento di concorsi in forma centralizzata viene riconosciuto come lo strumento per consentire adeguata</p>

	<p>partecipazione, garantire economicità dell'azione amministrativa e assicurare omogeneità nei criteri di selezione e valutazione.</p> <p>Tale disposizione recepisce un'istanza di centralizzazione, che è stata introdotta nell'ordinamento nazionale, con gli artt. 11 e 17 della legge 124/2015 contenenti la previsione della possibilità di svolgere concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, sia per il personale dirigenziale, sia per quello del comparto. In attuazione dell'articolo 35, comma 5.2, del d.lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del d.lgs. 75/2017, di attuazione della citata legge delega recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato in data 24/04/2018 la direttiva n. 3 del 2018, Linee guida sulle procedure concorsuali.</p> <p>Tale atto dedica un apposito paragrafo ai concorsi totalmente o parzialmente "unici", e chiarisce che per le amministrazioni centrali l'aggregazione è stata resa obbligatoria dal d.lgs. 75/2017, mentre per le restanti amministrazioni la stessa è prevista in termini di facoltà, con la possibilità inoltre di avvalersi del supporto del Dipartimento della Funzione pubblica.</p> <p>In tale logica questa disposizione che era, con una formulazione parzialmente coincidente, già contenuta nell'articolo 8 della legge regionale 36/2014, specifica che l'aggregazione delle procedure concorsuali può avvenire a condizione che ci sia omogeneità di categorie e di profili professionali e che siano state espletate in tutti gli enti coinvolti le procedure preliminari previste dalla legge per l'attivazione dei concorsi.</p> <p>Con l'articolo 1 bis vengono apportate variazioni compensative nella Tabella C della l.r. 51/2018 nel rispetto degli equilibri di bilancio.</p> <p>Le disposizione appaiono in linea con i principi costituzionali e con le norme statali.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>Non appaiono contrasti con lo statuto regionale</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>Modifica la l.r. 11/2010, la l.r. 36/2014, la l.r. 39/2018 e la l.r. 51/2018.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono altre proposte di legge di argomento analogo all'esame del Consiglio.